



Civile Sent. Sez. 2 Num. 19795 Anno 2016

Presidente: MATERA LINA

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 04/10/2016

SENTENZA

sul ricorso 7836-2012 proposto da:

FALLIMENTO SOFID ITALIANA S.r.l. in Liquidazione c.f.
01036210167, in persona del Curatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ERNESTO SUARDO;

2016

1386

- **ricorrente** -

contro

INTESA SANPAOLO S.p.A c.f. 00799960158, in persona del
dott. Angelo Elia giusta procura conferitagli con atto



notarile, a seguito di fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.A in Banca Intesa S.p.a., nonché ITALFONDIARIO S.p.A., quale procuratore di CASTELLO FINANCE S.r.L., c.f. 04555440967, in persona del dott. Stefano Palazzetti giusta procura conferitagli con atto notarile, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERRAGUTO, che le rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonché contro

FALLIMENTO NOVA IMPIANTI BULK MATERIAL HANDLING SYSTEM S.p.a. in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l'Avvocato Pafundi Gabriele, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Valeria Lqbella, con delega orale dell'Avv. Ferraguto Antonio difensore delle controricorrenti, che si riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

l'accoglimento del primo motivo, per l'assorbimento
del secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo
di ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Sofid italiana s.r.l., con atto di citazione notificato il 2 e il 3 ottobre 2002, evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, Nova Impianti Bulk Material Handling Systems s.p.a. e Intesa BCI s.p.a.: deduceva che il 12 luglio 2001 aveva venduto l'unico immobile di sua proprietà a Nova, società appartenente al medesimo gruppo, per il prezzo di £ 4.380.000.000 e che in data 24 luglio 2001 la società acquirente aveva stipulato con Intesa un contratto di mutuo fondiario per l'importo di £ 3.500.000.000, operando una iscrizione ipotecaria di terzo grado sull'immobile in questione a favore della banca. Parte attrice rilevava che entrambi i contratti erano finalizzati a frodare le ragioni dei creditori della società *in bonis*, la quale versava in stato di insolvenza. Assumeva la malafede della banca che, essendo creditrice di Sofid, vedeva di fatto trasformato in ipotecario il proprio credito in chirografo grazie alla garanzia accesa sull'immobile della fallita. Rilevava in proposito che, con riferimento alla prima operazione, non era stato versato il prezzo pattuito, se non con l'accollo parziale di un debito verso una banca, e pertanto richiedeva la declaratoria di nullità del contratto di



compravendita per assenza di causa, con conseguente nullità del contratto di mutuo e, in via subordinata, la declaratoria di annullabilità del contratto di vendita per conflitto di interessi, con conseguente annullamento anche del mutuo, nonché, in via ulteriormente subordinata, la declaratoria di inefficacia, ex art. 64, ex art. 67, 1° co., o ex art. 67, 2° co. 1. fall., del negozio in questione con accertamento della conseguente inefficacia, a norma dell'art. 2901 c.c., del contratto di mutuo; in via ulteriormente subordinata chiedeva la risoluzione dei contratti per inadempimento. Nel contempo il Fallimento domandava la condanna dei convenuti alla restituzione del bene immobile e al risarcimento dei danni sofferti.

Si costituivano, resistendo alle domande attrici, sia Nova che Intesa; il processo veniva successivamente interrotto per il fallimento di Nova e riassunto, quindi, nei confronti del curatore fallimentare della stessa.

Esperita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, disattendendo le altre domande, accoglieva quella di revocatoria fallimentare relativa al contratto di compravendita del 12 luglio 2001 ritenendo sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67, 2° co. 1. fall.; respingeva invece la



domanda relativa alla revocatoria del contratto di mutuo, reputando insussistente la malafede della banca; infine dichiarava inammissibili le domande, restitutoria e risarcitoria, proposte da parte attrice nei confronti del Fallimento Nova.

Proponeva appello il Fallimento Sofid facendo valere due motivi, uno in via principale e l'altro in via subordinata. Chiedeva si dichiarasse inefficace l'atto di concessione di ipoteca da parte di Nova sull'immobile da questa acquistato, previo accertamento, se del caso, in via incidentale, della nullità - per frode alla legge o per mancanza o illiceità della causa - della simulazione assoluta o relativa, o comunque dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di mutuo fondiario; in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale, instava per l'accoglimento delle altre domande proposte in primo grado aventi ad oggetto la nullità, l'annullamento o l'inefficacia conseguente al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, sia del contratto di compravendita che di quello avente ad oggetto la costituzione dell'ipoteca.

Si costituiva il Fallimento Nova che proponeva appello incidentale contro la sentenza di primo grado, censurando, tra l'altro, la declaratoria di inefficacia



della compravendita immobiliare.

Si costituiva infine anche Italfondario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance, che nel frattempo si era resa cessionaria dei crediti di Banca Intesa s.p.a., poi Intesa San Paolo s.p.a..

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 giugno 2011, rigettava l'appello principale del Fallimento Sofid e dichiarava inammissibile quello proposto in via subordinata dallo stesso; rigettava poi l'impugnazione incidentale spiegata dal Fallimento Nova, salvo che su di un capo che non viene in questione in questa sede.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione, con tre motivi, il Fallimento Sofid. Resiste con controricorso Italfondario, mentre il Fallimento Nova, benché intimato, non ha svolto attività processuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Fallimento Sofid Italiana s.r.l. denuncia un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, nonché un vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2901 c.c., 2697, 2727, 2729, 67 l. fall. e 116 c.p.c., con riferimento alla ritenuta mancata prova della malafede della banca ai fini della revoca



dell'ipoteca. Il ricorrente si duole del rigetto del proprio appello principale, con particolare riguardo all'azione revocatoria diretta all'ipoteca iscritta sull'immobile compravenduto dalla fallita. Osserva che contraddittoriamente la Corte di merito aveva ritenuto che vi fossero numerosi e vistosi indici dell'insolvenza di Sofid, tanto da ritenere provata la malafede dell'acquirente, per poi affermare che il Fallimento non aveva dato alcuna prova della *scientia decoctionis* del terzo in cui favore era intervenuta l'iscrizione ipotecaria. Evidenzia, in particolare, che il contratto di compravendita tra Sofid e Nova Impianti si era perfezionato quando molteplici indici di insolvenza della prima erano palesi: essendo pendenti numerose procedure esecutive mobiliari; risultando iscritta sull'immobile un'ipoteca giudiziale e trascritto, inoltre, un atto di pignoramento; sussistendo evasioni contributive della società fallita per rilevanti importi; avendo quest'ultima, nel 1999, proposto ai creditori un concordato stragiudiziale che non era andato a buon fine; appartenendo la società acquirente allo stesso gruppo cui faceva capo quella venditrice. Inoltre dalla sentenza dichiarativa di fallimento emergeva che lo stato di decozione della società fallita era certo fin dal dicembre del 1999. La



vistosità degli indici menzionati avrebbe dovuto portare i giudici di merito a concludere nel senso che la situazione in cui versava Sofid era nota non solo a Nova Impianti, ma anche a Banca Intesa, che non poteva, dunque, non essere consapevole della revocabilità della compravendita e doveva ritenersi quindi in malafede al momento dell'iscrizione ipotecaria. Rileva la ricorrente che l'atto di compravendita tra Sofid e Nova Impianti era stato certamente analizzato dalla banca ai fini dell'erogazione del mutuo e della connessa iscrizione ipotecaria e che, pertanto, la stessa doveva essere consapevole delle anomalie che detto contratto presentava. Allo stesso modo, Banca Intesa aveva certamente verificato le condizioni della venditrice, sua cliente e debitrice per uno scoperto di conto corrente per € 700.000.000. Aggiunge l'istante che l'istituto di credito aveva senza dubbio uno specifico, personale interesse a che si perfezionasse la prima compravendita dal momento che esso aveva ottenuto, attraverso l'accollo dei debiti della fallita, da parte di Nova Impianti, il saldo quasi integrale del credito di € 700.000.000 vantato nei confronti della stessa Sofid.

Il motivo non appare fondato.

La corte distrettuale ha ritenuto che il



Fallimento Sofid non avesse fornito alcuna prova in ordine alla pretesa malafede della banca, precisando che l'unico elemento documentale dotato di un minimo di rilevanza era costituito dal fatto che la CARIPLO, poi confluita in Banca Intesa, vantava un credito chirografario verso Sofid, per saldo di conto corrente, per l'importo di € 238.265,00, il quale risultava saldato l'11 settembre 2001 per l'importo di € 216.000,00. Ha poi negato che con l'operazione di mutuo la banca avesse ottenuto il risultato di trasformare un credito da chirografario in ipotecario, posto che l'immobile all'epoca non era più di Sofid e che l'ipoteca era stata iscritta a fronte dell'erogazione di un mutuo dell'importo di £ 3.500.000.000. La Corte ha inoltre escluso che la malafede della banca potesse desumersi per semplici presunzioni dei dedotti motivi di nullità e annullabilità del contratto originario di compravendita - motivi che ha creduto insussistenti in base a precise argomentazioni - e ha infine asserito che non vi era comunque la minima prova che le possibili ragioni di invalidità del primo contratto fossero conosciute dalla banca all'atto della conclusione del secondo, non essendo, d'altro canto, nemmeno dimostrato che i due atti andassero visti e interpretati in un contesto unitario di frode in danno



dei creditori della fallita.

Occorre premettere, con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, che le norme di cui agli artt. 2697 ss. c.c. regolano le materie dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze (oltre che della forma che ciascuno di essi deve assumere: profilo che qui, però, non viene in questione), mentre la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707): vizio che l'istante ha comunque, pure, lamentato. La denunciata violazione degli artt. 2901 c.c. e dell'art. 67 l. fall., di contro, non appare conferente, dal momento che tali disposizioni regolano le fattispecie dell'azione revocatoria, ordinaria e fallimentare. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della



fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). Ora, nel caso in esame le questioni sollevate riguardano il tema dell'inesatto accertamento della fattispecie concreta, per come veicolato dalle risultanze processuali.

Ciò posto, va anzitutto osservato che l'art. 67 l. fall., non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano acquistato dal primo acquirente del debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, applicandosi in





tale ipotesi il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede. In tal caso il curatore fallimentare che abbia convenuto in giudizio il creditore ipotecario dell'acquirente del bene alienato dal fallito è tenuto a dimostrare la malafede del predetto creditore, in qualità di terzo subacquirente, secondo le regole dell'onere della prova dell'azione revocatoria ordinaria (Cass. 6 agosto 2010, n. 18370): compete dunque al curatore dare la prova della suddetta malafede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi del cit. art. 67 l. fall. (Cass. 28 agosto 2004, n. 17214; Cass. 3 settembre 1999, n. 9271).

Il ricorrente censura la sentenza impugnata avendo riguardo alla mancata valorizzazione, da parte del giudice di appello, di elementi presuntivi della *scientia decoctionis* da parte della banca. Nondimeno, la pronuncia, sul punto, si sottrae a censura.

La conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su



elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (per tutte: Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196, secondo cui, ad esempio, la mera levata dei protesti, parametrata alle sole caratteristiche del soggetto creditore, non è idonea, salvo che si riferisca a titoli di credito di cui sia beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, ad offrire una siffatta prova, atteso che le menzionate caratteristiche soggettive del creditore sono, a loro volta, un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione). Per il raggiungimento della prova della *scientia decoctionis* con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in





presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).

Ora, nessuno degli elementi presuntivi allegati dal ricorrente è stato ritenuto idoneo a fondare la suddetta conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e sul punto l'accertamento speso dalla corte di merito non appare sindacabile in questa sede. Sul punto deve infatti osservarsi che il giudice del merito resta libero di valutare se, in contrasto con la presenza di singoli indizi, vi siano circostanze idonee a far ritenere la *inscientia decoctionis* (Cass. 13 dicembre 1988, n. 6776). Deve pure sottolinearsi che l'apprezzamento degli indizi nella fattispecie andava condotto con particolare cautela, avendo riguardo alla circostanza per cui la banca, nell'operazione che viene in esame, aveva come propria controparte contrattuale non già Sofid, ma Nova Impianti, sicché le indagini che l'istituto finanziatore avrebbe dovuto compiere per istruire la pratica di mutuo non dovevano concernere l'attuale ricorrente.

Passando all'esame degli elementi prospettati dall'istante, va anzitutto osservato che l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico del debitore non



costituisce, di per sé, prova sufficiente della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto convenuto in revocatoria, non essendo dette procedure soggette a forme di pubblicità, a differenza di quanto è previsto per quelle immobiliari (Cass. 28 aprile 1995, n. 4718, pure citata dalla controricorrente).

La circostanza che sul bene oggetto dell'iscrizione ipotecaria gravasse un'altra ipoteca giudiziale e un pignoramento immobiliare non appare poi decisiva, visto che lo stesso Fallimento ricorrente ricorda che i debiti cui si riferivano l'iscrizione di ipoteca e la trascrizione del pignoramento erano stati oggetto di accollo da parte di Nova Impianti nel quadro della cessione del compendio immobiliare attuata il 12 luglio 2001 (pag. 3 del ricorso) e visto - altresì - che non risulta sia stato dedotto, nella precorsa fase di merito, che la banca potesse ipotizzare che a seguito di tale negozio assuntorio Nova impianti avesse mancato di corrispondere i consistenti importi cui era tenuta: è da segnalare, anzi, che lo stesso Fallimento Sofid indichi in soli £ 127.000.000 la differenza tra le somme che risulterebbero documentalmente versate da Nova Impianti e il complessivo ammontare dei debiti oggetto di accollo (pari a £ 2.100.000.000) (pag. 7).





D'altro canto, la congruità della decisione della Corte di merito emerge chiaramente ove si consideri che la banca non avrebbe certo reputato idonea la garanzia ipotecaria prestata da Nova Impianti, a fronte del nuovo finanziamento, se avesse temuto che i due creditori, ipotecario e pignoratizio, di Sofid non avrebbero ricevuto i pagamenti da Nova Impianti e si sarebbero visti conseguentemente costretti a soddisfare le proprie ragioni creditorie su quello stesso bene che era stato offerto in garanzia ad essa Banca Intesa.

Neppure censurabile è la sentenza impugnata laddove non ha attribuito rilievo alle allegazioni dell'odierna ricorrente relative all'evasione contributiva, alla proposta del concordato stragiudiziale e ad una supposta decozione della società fallita che si protraeva fin dal 1999: tali evenienze, ancorché reali, non implicano che la banca ne avesse conoscenza; né, come si è detto, può valorizzarsi, al riguardo, il dato di una conoscenza solo potenziale.

Allo stesso modo, non integra alcuna valida presunzione della *scientia decoctionis* il semplice fatto che Nova Impianti e Sofid appartenessero allo stesso gruppo societario.

Quanto, poi, alle supposte anomalie del contratto



di vendita del 12 luglio 2001, il giudice dell'impugnazione oltre ad escludere che esse in concreto sussistessero, ha negato, con motivazione congrua, non sindacabile in questa sede, che le prospettate ragioni di invalidità del detto contratto fossero conosciute dalla banca. E' qui appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).



Per quel che concerne, infine, il credito in chirografo di £ 700.000.000 che Banca Intesa avrebbe avuto nei confronti di Sofid (credito che la Corte di appello quantifica però in € 238.265,00), il Fallimento ricorrente ritiene che la malafede della banca andasse desunta dal fatto che l'istituto aveva un preciso interesse a che si perfezionasse la compravendita del 12 luglio 2001, dal momento che attraverso di essa la stessa vide soddisfatto, per la quasi totalità, il credito in questione: deduce sul punto il ricorrente che Banca Intesa era stata "l'artefice e prima responsabile" dell'operazione in questione. Sennonché, anche a tale riguardo la motivazione spesa dalla Corte di Brescia appare esauriente e munita di congruità. La sentenza impugnata ha infatti escluso, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che risultasse provata la correlazione tra i due contratti (quello di cessione e quello con cui era stata prestata la garanzia ipotecaria) e ha negato che l'erogazione del mutuo valesse, nella sostanza, a trasformare il credito chirografario (per € 238.265,00) in ipotecario: ha osservato, sul punto, che la garanzia era stata prestata su di un immobile, non più di Sofid, a fronte del versamento, a titolo di mutuo, dell'importo di £ 3.500.000.000. Affermazione,



quest'ultima, davvero insuperabile, dal momento che l'erogazione di un finanziamento di quella entità era certo idonea a giustificare l'accensione dell'ipoteca su di un immobile di ingente valore quale quello che viene qui in considerazione.

Il primo motivo va dunque disatteso.

Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 100, 112 e 346 c.p.c., oltre che vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla pronuncia di inammissibilità dell'appello subordinato promosso dal Fallimento Sofid. Sottolinea il Fallimento ricorrente non essere condivisibile l'affermazione del giudice del gravame secondo cui lo stesso ricorrente aveva indicato con estrema chiarezza la carenza di volontà e di interesse a censurare la sentenza di primo grado con riferimento all'oggetto delle altre domande, originariamente proposte in via principale. All'opposto, il Fallimento Sofid aveva un concreto ed attuale interesse a ottenere una pronuncia di nullità della compravendita e dell'atto di costituzione dell'ipoteca per cui è causa, e ciò non solo condizionatamente all'accoglimento dell'appello incidentale formulato dalla curatela di Nova Impianti,



ma anche subordinatamente al rigetto del proprio appello principale: rigetto che avrebbe comportato la conferma della pronuncia dichiarativa dell'inefficacia della sola compravendita, senza colpire il negozio costitutivo dell'ipoteca. La Corte distrettuale aveva ritenuto che l'appello subordinato proposto dal Fallimento Sofid, diretto alla declaratoria di nullità e inefficacia di entrambi i contratti impugnati, fosse inammissibile, per incoerenza logico-giuridica, dal momento che non era possibile subordinare le censure rivolte contro la sentenza impugnata all'esito del diverso motivo di appello riguardante la sola pronuncia sulla impugnazione del secondo atto oneroso (e cioè quello concernente l'ipoteca). Di contro, ove non fosse stata dichiarata l'inefficacia del negozio costitutivo dell'ipoteca, come di fatto era avvenuto, sarebbe tornato ad essere attuale l'interesse del ricorrente a sentire dichiarata la nullità della prestata garanzia per effetto della invalidità della compravendita intercorsa il 12 luglio 2001 tra Sofid e Nova Impianti, con conseguente inevitabile riesame anche della domanda volta a far accertare la nullità di quest'ultimo negozio. Aggiunge che, del resto, era tenuto a riproporre la domanda di accertamento della nullità in secondo grado, nel rispetto di quanto previsto



dall'art. 346 c.p.c..

Il motivo non può essere accolto.

Anzitutto non è congruente la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., dal momento che in tema di *errores in procedendo*, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).

Quanto al vizio ex art. 360, n. 4 c.p.c., (erroneamente rubricato dal ricorrente col richiamo all'art. 360, n. 3 c.p.c.), deve rilevarsi che in fase di appello il Fallimento Sofid aveva concluso domandando, in via principale, di confermare il capo della sentenza di primo grado afferente la dichiarazione di inefficacia ex art. 67, 2° co. 1. fall. della compravendita stipulata il 12 luglio 2001 e di dichiarare conseguentemente inefficace, o comunque di revocare, l'ipoteca volontaria di cui al contratto di mutuo ipotecario concluso il successivo 24 luglio tra Sofid e Nova Impianti. In via subordinata, lo stesso ricorrente, per il caso di mancato accoglimento



delle domande svolte in via principale, aveva chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita sopra indicato e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria.

Ora, la caducazione di una pronuncia, o di parte di essa, dipende dall'accoglimento dell'impugnazione: quella della controparte, che insorga contro la decisione ad essa sfavorevole, o quella della stessa parte vittoriosa, che si ritenga non soddisfatta della statuizione resa, intendendo ottenere l'accoglimento di altra domanda idonea ad assicurarle un risultato più vantaggioso. In quest'ultimo caso l'accoglimento del gravame determinerà, come naturale conseguenza, il superamento dell'assetto di interessi definito dalla decisione impugnata, dal momento che la pretesa accolta nel precedente grado di giudizio rimarrà soddisfatta nel più ampio quadro della pronuncia che accolga le altre domande originariamente disattese.

A tal fine è necessario che l'interessato proponga un appello diretto all'accoglimento delle domande di merito che non hanno trovato accoglimento nella precedente fase del giudizio. Non risulta quindi pertinente il richiamo dell'art. 346 c.p.c., dal momento che, come è noto, a fronte del rigetto di una





domanda la parte interessata è onerata di proporre appello. Infatti, solo la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello per far valere le domande e le eccezioni non accolte, sicché, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di interporre gravame, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. S.U. 24 maggio 2007, n. 12067; Cass. 14 marzo 2013, n. 6550).

E' inoltre necessario che la statuizione accolta venga specificamente impugnata, ove essa sia incompatibile con quella che la parte intenda ottenere (come accade nella fattispecie, posto che il medesimo atto non può essere al contempo nullo e suscettibile di revocatoria). Infatti, questa Corte ha ritenuto che ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda



subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale, e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (Cass. 30 maggio 2013, n. 13602; Cass. 16 giugno 2003, n. 9631).

Nel caso in esame, il Fallimento Sofid ha mancato di impugnare la statuizione di inefficacia ex art. 67, 2° co. 1. fall. contenuta nella sentenza del Tribunale, ma ne ha anzi richiesto la conferma, salvo poi domandare in via subordinata la declaratoria di nullità del contratto di compravendita e dell'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria.

Così facendo, però, l'odierno ricorrente ha mancato di attaccare, con idoneo gravame, l'accertamento di fatto posto a fondamento della



statuizione resa dal giudice di prime cure. Pretendere che la Corte di appello si pronunciasse sulla nullità del contratto di compravendita - e cioè su di una precisa patologia del negozio, incompatibile con il suo vigore, limitato solo negli effetti che il negozio stesso avrebbe potuto produrre nei confronti di Sofid (in forza del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare) - equivale ad affermare che la decisione assunta dal Tribunale potesse essere rimossa in forza di un mero interesse, manifestato dall'attuale ricorrente, che non si era tradotto nella proposizione di un vero e proprio atto di impugnazione, nel senso che si è sopra indicato.

Non rileva, ovviamente, che la pronuncia di accoglimento, in primo grado, della domanda proposta ex art. 67, 2° co. 1. fall. fosse stata appellata dal Fallimento Nova Impianti, dal momento che di tale impugnazione - che è stata respinta - non poteva certo giovare l'odierno ricorrente per pretendere una riforma della sentenza quanto alla pronunciata declaratoria di inefficacia: riforma che lo stesso non aveva richiesto.

E non rileva nemmeno che, in linea generale, la nullità contrattuale sia rilevabile d'ufficio, dal momento che il ricorso per cassazione non lamenta



l'omessa spendita di un tale potere officioso da parte del giudice del gravame. Del resto, la nullità é stata motivatamente esclusa dalla stessa Corte di appello allorché essa si è occupata, in via incidentale, di tale profilo, al fine di apprezzare la conoscenza, da parte di Banca Intesa delle invalidità che, secondo il Fallimento Sofid, affliggevano il contratto di compravendita.

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 51, 52, 67 e 103 l. fall., oltre che per un vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: ciò in relazione alla pronuncia di inammissibilità della domanda di restituzione dell'immobile, come effetto diretto dell'accertata e dichiarata inefficacia della compravendita. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia escluso di poter emettere una pronuncia avente ad oggetto il rilascio dell'immobile dedotto nel contratto di compravendita dichiarato inefficace ex art. 67, 2° co. l. fall.. Il giudice del gravame - secondo il ricorrente - aveva errato nel ritenere che fossero improcedibili in sede ordinaria le azioni restitutorie intentate nei confronti di una procedura fallimentare (quella facente capo a Nova Impianti).



Infatti, spiega l'istante, l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare comporta la restituzione del bene all'amministrazione del fallimento: ciò che costituirebbe conseguenza indeclinabile della pronuncia di revoca.

Il motivo non è fondato.

Infatti, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, le pronunce di pagamento o di restituzione, consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (Cass. 30 agosto 1994, n. 7583; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2746). La pronuncia di statuizioni dipendenti dall'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della curatela del fallito è quindi inibita al giudice che abbia pronunciato su detta azione, dovendosi attuare solo in sede di formazione dello stato passivo avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte



respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione Civile, in data 21 giugno 2016.